

Delibera n. 23 del 2 dicembre 2019

Oggetto: Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale – affidamento del servizio a Trenitalia s.p.a. - approvazione degli atti del procedimento di negoziazione e del Contratto di servizio per gli anni 2018/2032 e sua stipulazione.

Il Commissario

Dott. Francesco Cribari

La Delibera si compone di n. 11 pagine comprese di frontespizio.

## IL COMMISSARIO

## Visti:

- la L.r. n. 35/2015 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale" e ss.mm.ii.;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari, quale commissario dell'Art-Cal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell'Art-Cal;
- la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell'ARTCal all'Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità";
- il D.P.G.R. n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato conferito, nelle more dell'individuazione del titolare, l'incarico di Direttore reggente dell'Artcal all'Avv. Filomena Tiziana Corallini, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L.R. n. 35/2015;
- il Regolamento regionale n. 14/2016 avente ad oggetto il "Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (Art-Cal)";
- lo Statuto dell'ARTCal, approvato con delibera n.1/2017;

### Visti:

 l'art. 13, commi 8 e 9, L.r. 35/2015 e l'art. 4, D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 sulle categorie di atti di competenza degli organi di governo e dei dirigenti;

### Considerato:

- che l'oggetto da deliberare con il presente atto ha carattere sostanziale di istituzione e configurazione del servizio da assegnare e di ampia integrazione tra la definizione dei criteri di impostazione della regolazione del servizio con le regole di gestione del rapporto con l'affidatario;
- che la ripartizione di competenze tra atti di governo e di gestione è relativa rispetto al carattere specifico degli atti nell'ambito delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 165/2001 e all'art. 13, commi 8 e 9, L.r. 35/2015 e che ad ArtCal non si applicano le specifiche assegnazioni dell'art. 107, del Testo Unico sulle autonomie locali D.Lgs. 267/2000 (cfr. art. 2);
- che, oltre a tali ragioni sostanziali, anche l'assetto organizzativo attuale di ArtCal ha comportato lo svolgimento diretto da parte del Commissario di ArtCal della negoziazione e definizione del complesso Contratto, fermi i compiti del Responsabile Unico del Procedimento pro-tempore per le procedure richieste.

## Ritenuta

conseguentemente la propria competenza

### Vista

 l'allegata attestazione di regolarità amministrativa e contabile del Direttore reggente resa in data 02/12/2019:  il parere del Revisore legale dei conti di ArtCal reso in data 02/12/2019 che attesta la compatibilità dell'affidamento con le risorse rese disponibili dalla Regione;

# Viste le disposizioni e deliberazioni seguenti

- Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59" ed in particolare: gli artt. 9, 17 e 18 relativi agli obblighi di servizio pubblico e corrispondenti compensazioni economiche per le aziende esercenti i servizi ed alla regolazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 "relativo ai servizi pubblici di trasposto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70" e s.m.i. ed in particolare l'art. 5, paragrafo 6., che consente di aggiudicare direttamente i servizi di trasporto pubblico per ferrovia e gli art 4 che ne regola la durata l'art. 7, sugli adempimenti per l'assegnazione diretta dei servizi di trasporto pubblico passeggeri;
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Legge 23 luglio 2009 n. 99 che all'art. 61 prevede "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";
- Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, che all'art. 37 convertito con L. 22.12.2011, n.
   217 ed in particolare l'art. 37 che ha istituito l'Autorità di regolazione dei Trasporti ART;
- Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario";
- Legge Regionale n°35 del 31 dicembre 2015, che detta le "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale" istitutiva di ARTCal con funzioni di ente di governo, ai sensi dell'Art 3 bis del D.L. 138/2011;
- Delibera di Giunta regionale del 27.4.2017, n. 175 di definizione delle condizioni contrattuali per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario sulla rete nazionale per il periodo 2015-2017 che approva anche la Relazione richiesta dall'art. 34 del D.L. 179/2012 ai fini di quanto disposto dall'art. 7.1, del Regolamento CE
- Piano Regionale dei Trasporti, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 157 del 19/12/2016;
- Livello dei servizi minimi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 347 del 16/11/2018, integrata con deliberazione n. 354 del 29/11/2018 (L.R. 35/2015, art. 5);
- Deliberazioni di Giunta regionale n. 274 e n. 277 del 01/07/2019 in materia di sistema tariffario (struttura tariffaria, importi delle tariffe, integrazione tariffaria, metodo del price-

- cap), e deliberazione n. 353 del 31/07/2019 con cui si è preso atto dei pareri favorevoli della IV Commissione consiliare sulle citate deliberazioni n. 274/2019 e n. 277/2019 (L.R. 35/2015, art. 6);
- Decreto dirigenziale n. 3870 del 26/03/2019, che disciplina le agevolazioni tariffarie in favore degli appartenenti alle forze dell'ordine (L.R. 35/2015, art. 7);
- Programma pluriennale del trasporto pubblico locale vigente, che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 402 del 28/08/2019 (L.R. 35/2015, art. 9);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 30/07/2018, con cui sono stati individuati i dati economici e trasportistici che le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale devono trasmettere all'Osservatorio della Mobilità (L.R. 35/2015, art. 11);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 336 del 30/07/2018, con cui sono stati specificati i sistemi informativi e telematici che gli operatori del servizio di trasporto pubblico locale devono utilizzare per trasmettere all'Osservatorio della Mobilità le informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 30/07/2018 che disciplina l'individuazione dei servizi di libero mercato (L.R. 35/2015, art. 17);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 09/08/2016 in materia di diritti di esazione a bordo (L.R. 35/2015, art. 18);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 388 del 10/08/2017 sul finanziamento del materiale rotabile;
- Accordo quadro con Rete Ferroviaria Italiana RFI di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.32 del 22/01/2019;
- Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 che contiene le "Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento";
- Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2018 n. 16 che detta le "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015";
- Delibera ART del 29 novembre 2018 n. 120 recante "Metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale";

 Delibera ART del 9 dicembre 2018 n. 106 recante "Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie";

e più particolarmente ai fini del Contratto di servizio oggetto del presente atto:

- Delibera di Giunta Regionale del 16.12.2016, n. 549 di indirizzo per l'assegnazione del servizio ferroviario regionale su rete nazionale e approvazione del protocollo d'intesa con Trenitalia s.p.a con la quale si è dato avvio al procedimento che ha portato poi alla negoziazione e definizione dell'atto oggetto della presente deliberazione;
- Delibera di Giunta regionale del 27.4.2017, n. 175 che approva le condizioni contrattuali per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario sulla rete nazionale per gli anni 2015 2017 ed assieme approva la Relazione richiesta dall'art. 34 del D.L. 179/2012 ai fini dell'art. 7 del Regolamento CE 1370/ 2007 "Relazione Tecnico-illustrativa per il rinnovo del contratto di servizio di trasporto ferroviario regionale tra Regione Calabria e Trenitalia s.p.a."
  - Delibera di Giunta Regionale n. 582 del 29.11.2019, avente ad oggetto "Atto di indirizzo all'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria per l'affidamento dei servizi ferroviari sulla rete statale a Trenitalia s.p.a. per il periodo 2018-2032", con cui, a conferma ovvero integrazione e specificazione degli atti di pianificazione e programmazione già assunti, è stato dato indirizzo ad ARTCal di affidare i servizi ferroviari sulla rete statale a Trenitalia s.p.a. per il periodo 2018-2032, in linea con i contenuti del documento "Linee essenziali e di indirizzo relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sulla rete ferroviaria nazionale", predisposto congiuntamente da ARTCal e dalla competente struttura amministrativa della Regione, in cui sono stati riportati i contenuti dello Schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale inerenti agli aspetti del rapporto di servizio connessi agli atti di indirizzo e programmazione sopra richiamati ed ai fini degli adeguamenti delle previsioni e degli impegni della Regione per il finanziamento delle obbligazioni previste dallo schema di Contratto di servizio da sottoscriversi da parte dell'ArtCal con Trenitalia s.p.a.., deliberati con l'atto stesso con il quale la Giunta Regionale ha disposto gli impegni finanziari necessari ai fini della copertura di quanto previsto dallo schema dell'Accodo di servizio, ad incremento di quanto in precedenza stabilito e come proposto da ArtCal, ai fini di quanto dispone l'art. 16 ed in particolare il comma 5, della L.reg. 35/2015, per consentire ad ArtCal di assumere gli impegni con Trenitalia:

#### Considerato

 che sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. S249 del 24.12.2016 ArtCal ha pubblicato l'Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico di

- trasporto per ferrovia come richiesto dal Regolamento CE n. 1370/2007, ai fini della assegnazione diretta;
- che in seguito, con deliberazione del Commissario n. 36 del 4 giugno 2018 ArtCal ha disposto i modi per la verifica dell'interesse di altri soggetti per lo svolgimento del servizio di cui all'avviso sopra ricordato e che nessuno ha avanzato proposte di interesse alternative a quanto annunciato con l'Avviso di preinformazione.
- che conseguentemente Art-Cal ha sviluppato la negoziazione con Trenitalia s.p.a., conclusa con la definizione dello schema di Contratto di servizio e suoi allegati;
- che in ottemperanza a quanto disposto da ART con l'atto di regolazione della Deliberazione 120/2018 e le Misure da questa stabilite di "Metodologia e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale", ArtCal ha sottoposto lo schema di Contratto ed in particolare il Piano Raggiungimento Obiettivi Regolatori (PRO) e Piano Economico Finanziario (PEF) al parere di ART che è stato reso con deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 28.11.2019, comunicata con lettera del Segretario generale di ART di pari data prot. 0015526/2019;
- che i temi oggetto delle segnalazioni fatte da ART con i punti da B1 a B7 del parere del 28.11.2019 riguardano questioni sostanzialmente corrispondenti a quelle di precedenti analoghi pareri già resi da ART per altri servizi regionali, sui quali la trattativa di ART Cal con Trenitalia si era arrestata, ma che si sono potuti rapidamente riprendere in considerazione, definendo alcuni adeguamenti dell'accordo ora già inseriti nello schema di Contratto di servizio oggetto di questo atto od oggetto di impegni di riconsiderazione nel corso del contratto, come da lettera Trenitalia 29.11.2019 prot. 0058832;

#### che in particolare:

- in relazione ai servizi sostitutivi programmati (non emergenziali) è da precisarsi che gli stessi sono stati integralmente esclusi dal perimetro dell'affidamento a Trenitalia s.p.a. nel giugno 2019 (ed anzi integralmente soppressi, con la previsione di vendita combinata dei titoli di viaggio di Trenitalia e degli operatori dei servizi su gomma, a cura di Trenitalia) e che, pertanto, vi è piena conformità all'articolo 34-octies della L. 221/2012;
- in relazione alla necessità di prevedere clausole di revisione del programma di esercizio, pur ritenendo adeguato lo schema contrattuale già negoziato, è stata aggiunta esplicita previsione all'articolo 5;
- in relazione all'osservazione *B.1*, relativa all'assunzione del 2017 quale anno base per l'efficientamento previsto, i cui costi sono più elevati per cause non ordinarie, si è rilevato come l'efficientamento quinquennale indicato quale obiettivo dall'ART si raggiunge anche assumendo quale base di riferimento l'anno 2018 (su cui il contenzioso citato riguarda la quantità di servizi e non i costi);

- in relazione all'osservazione *B.2*, sugli investimenti, sono stati esplicitati nel PRO, in maniera quantitativa, gli impatti positivi sui costi della messa in esercizio del nuovo materiale rotabile, e sono state previste delle penali per il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma degli investimenti;
- in relazione all'osservazione B.3, relativa all'incremento stimato dei ricavi da traffico, si è chiarito che il valore del tasso di crescita del 3,42% previsto nell'anno 2020, sostanzialmente superiore a quelli dei restanti anni del CdS, è dovuto all'incremento della produzione che si è programmata per l'anno 2020 rispetto al 2019 (+0,2 mln tr\*km), oltre le componenti presenti anche negli altri anni (+0,5% di incremento per maggiore attrattività del servizio e +0,5% per contrasto all'evasione ed elusione);
- in relazione all'osservazione *B.3*, circa l'assenza di investimenti nel 2020 e di analisi comportamentale sull'effetto dell'incremento degli importi della tariffa, si è precisato che già nel 2020 è prevista una parte di rinnovo del materiale rotabile. La Regione ha valutato l'impatto dell'incremento della tariffa attraverso una stima della variazione ripartizione modale effettuata con modelli di simulazione dei comportamenti di scelta degli utenti basati sulla teoria dell'utilità aleatoria (Ben Akiva M., Lerman S. 1985 "Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand", MIT Press, Cambridge, Massachusetts);
- in relazione all'osservazione *B.4*, sul calcolo del WACC, premesso che, come dichiarato da Trenitalia nella nota sopra richiamata, il tasso applicato per la Calabria è uguale a quello utilizzato nella definizione dei PEF di tutti gli altri contratti di servizio sottoscritti con altre amministrazioni regionali, sulla base di ulteriori simulazioni fatte da Trenitalia, utilizzando le indicazioni fornite dall'ART e da altri Organismi competenti, è stata verificata la sostanziale congruità del valore utilizzato per determinare la remunerazione del capitale investito. Nel contratto di servizio è stato, comunque, previsto l'adeguamento del WACC, con conseguente rimodulazione del PEF, in caso di sopravvenienza di nuove disposizioni, o imposizione di un tasso diverso da parte di ART;
- in relazione all'osservazione B.4, sulla ripartizione dei rischi relativi ai ricavi da mercato, è stato specificato che la residuale aliquota attribuita alla Regione (0,9% per il 2002 e 2023) resta a carico della parte concedente solo nel caso in cui la Regione non attuasse le previste politiche in materia di trasporto pubblico locale, con l'approvazione dei relativi provvedimenti, orientati alla integrazione fra servizi ferroviari e su gomma e alla eliminazione delle sovrapposizioni; in tal caso è esclusa per la parte concedente ogni rischio di mercato;
- in relazione all'osservazione *B.5*, sui coefficienti di ripartizione dei costi comuni, fermo restando che i driver di costo sono riportati nel PRO, i relativi specifici coefficienti di ribaltamento sono stati comunicati da Trenitalia con pec del 29 novembre 2019;

- in relazione all'osservazione *B.6*, relativa al rischio relativo all'indicizzazione dei prezzi del materiale rotabile, è stato previsto che il maggior costo sia compensato nel confronto PEF/CER, fatto salvo l'eventuale necessario riequilibro del PEF, secondo il principio proprio della concessione del servizio in equilibrio economico finanziario;
- in relazione all'osservazione *B.6*, relativa all'attribuzione del rischio relativo al numero di passeggeri-km, avendo accolto l'osservazione *B.4*, esso a è a totale carico di Trenitalia;
- in relazione all'osservazione *B.7*, sulla dinamica inflattiva, il tasso di inflazione programmato dal 2020 al 2032 è stato ridotto dal 1,8% al 1,64% (tasso determinato tenendo conto del valore medio del deflatore dei consumi del DEF 2019 per gli anni 2020, 2021 e 2022, quale *proxy* della dinamica inflazionistica, assumendo il valore previsto nel 2022 "flat" anche per gli anni successivi fino al 2032), ed a tale tasso è agganciata una prudente copertura di bilancio, oltre a prevedere una significativa sanzione per il mancato efficientamento rispetto ai parametri fissati nel PRO, e fermo restando l'utilizzo del tasso di inflazione effettivo nel confronto PEF/CER e un tasso di adeguamento del 2% per i costi unitari del lavoro;
- che un'ulteriore negoziazione non risulta utilmente praticabile, anche tenendo conto dell'urgenza di dotare la Regione del servizio di trasporto ferroviario passeggeri, evitando il protrarsi della gestione mediante imposizione di obblighi di servizio;
- che il parere di ART, considerato come necessario, tuttavia non è vincolante e per le considerazioni sopra esposte il Contratto di servizio ed i suoi allegati, come sopra definito, può essere stipulato;

**Considerato** che i contenuti più significativi dello schema di contratto di servizio e suoi allegati negoziati con Trenitalia s.p.a. sono così sintetizzabili:

- l'opportunità di un consistente investimento nel materiale rotabile (oltre 200 MEuro), con un rinnovo pressoché completo della flotta;
- la riduzione delle barriere all'ingresso per il prossimo affidamento, garantito dalle clausole di trasferimento del materiale rotabile al subentrante;
- l'incremento di tutti i parametri di qualità rispetto a quelli rilevati nel 2017, anno precedente all'avvio del contratto di servizio;
- l'incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costo del servizio;
- la coerenza delle ipotesi contenute nel PEF e la conformità dei corrispettivi con le previsioni del Regolamento (CE) 1370/2007;
- un efficientamento in linea, ed anzi superiore, a quello previsto ai sensi della delibera n.
   120/2018 dell'ART.

#### Considerato

 che il contratto di servizio dello schema qui allegato e suoi allegati richiede che per l'esecuzione del contratto ArtCal nel tempo della sua durata faccia fronte ai seguenti oneri finanziari, per i quali è obbligata la Regione Calabria Art Cal ai sensi dell'art. 16, comma quinto della L. reg. 35/2015, la quale in proposito ha già provveduto con la deliberazione n. 582 del 29.11.2019, già sopra richiamata, come segue:

ANNO	Importo da PEF	Importo con IVA
2020	75.200.000,00	82.720.000,00
2021	75.700.000,00	83.270.000,00
2022	78.300.000,00	86.130.000,00
2023	81.000.000,00	89.100.000,00
2024	83.000.000,00	91.300.000,00
2025	85.757.643,83	94.333.408,21
2026	87.301.281,42	96.031.409,56
2027	90.000.000,00	99.000.000,00
2028	92.000.000,00	101.200.000,00
2029	94.000.000,00	103.400.000,00
2030	95.000.000,00	104.500.000,00
2031	96.000.000,00	105.600.000,00
2032	97.500.000,00	107.250.000,00

#### Considerato

- che con Delibera ART n. 154/2019 del 28 novembre 2019, in pari data al parere di ART sul Contratto di servizio oggetto del presente atto, è stata approvata una nuova Misura regolatoria con oggetto "Conclusione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017", pubblicata sul sito ART in data odierna;
- che per regime transitorio di detto atto regolatorio (Misura 1.5. e 1.4.lett. c) esso non si applica agli affidamenti diretti in stato avanzato di negoziazione sino alla scadenza del periodo regolatorio e pertanto lo schema di contratto già definito con Trenitalia s.p.a. non deve essere adeguato alle misure ora sopravvenute; che i presupposti di tale esenzione dalle nuove Misure sono già indicati nel presente atto (pubblicazione dell'Avviso di pre-informazione di affidamento; stato avanzato e concluso della definizione del Contratto di servizio) e che si intende perciò avvalersi della transitoria esenzione dalle nuove Misure, secondo il predetto regime transitorio, al fine di evitare aggravi amministrativi;
- che, per la stessa disposizione regolatoria, resta ferma l'applicazione delle misure di cui alla Del. ART n. 154/2019 al termine del periodo regolatorio e, in ogni caso, in occasione della revisione contrattuale del CdS con contestuale revisione del PEF;

# Ritenuto

che con la deliberazione di assegnazione del servizio occorre anche approvare la relazione di cui all'art. 34, comma ventesimo, del D.L. 179/2012 da pubblicare sul sito di Art Cal, in merito alla forma di affidamento seguita ed ai contenuti degli obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche; che in particolare occorre aggiornare la relazione già sopra ricordata (DGR n. 175/2017) tenendo conto anche dello schema di Contratto di servizio oggetto del presente atto;

#### Vista

 la bozza di relazione tecnico – illustrativa di cui sopra, qui allegata, che risponde a tale scopo;

## Ritenuto

- che quanto previsto dallo schema qui allegato del Contratto di servizio e suoi allegati comporterà un miglioramento del servizio, ponendo termine alle gestioni transitorie ed avviando le previsioni di investimento oggetto degli impegni, consentendo così anche di finalizzare i finanziamenti acquisti appositamente dalla Regione;
- che lo schema di Contratto di servizio qui allegato, composto di n. 31 articoli e n. 9 allegati,
   come elencati in calce a questo atto, stabilisce una compiuta disciplina dei rapporti secondo ciò che è ordinariamente praticato per tale tipo di contratti;
- che vi sono i presupposti procedimentali e di completezza di regolazione per affidare direttamente a Trenitalia il servizio di trasporto ferroviario regionale su rete nazionale per gli anni 2018 – 2032 secondo lo schema di contratto di servizio qui allegato e con ogni presupposto derivante dagli atti richiamati in premessa;
- che in particolare è utile ed opportuno, come concordato tra le parti della trattativa, includere nell'oggetto del Contratto di servizio la gestione già svolta da Trenitalia per il 2018 e 2019;
- che per le ragioni già indicate in apertura di premessa e stante l'unicità dell'organo di governo e di legale rappresentanza di ART Cal, nella persona del suo Commissario, ad esso spetta la sottoscrizione del contratto di servizio con ogni suo complemento e con ogni dichiarazione richiesta a tal fine per Art Cal quale Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria ente di governo del bacino regionale del servizio ai sensi dell'art. 13, L. reg. 35/2015.

**Tutto ciò premesso e considerato,** il sottoscritto Commissario di Art Calabria, con i poteri del Comitato esecutivo e di legale rappresentante

### **DELIBERA**

- Di approvare lo schema di Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale della Calabria per gli anni 2018 – 2032, qui allegato con i suoi annessi, come parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di approvare la Relazione tecnico-illustrativa del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale su rete nazionale di cui all'art. 34, DL 179/2012, allegata al presente atto, della quale si dispone la pubblicazione nei modi di legge sul sito di ArtCal.
- 3) Di affidare a Trenitalia s.p.a, secondo tale contratto, il servizio oggetto di esso.

- 4) Di disporre l'assunzione degli atti conseguenti di ArtCal per l'esecuzione del Contratto di servizio quando perfezionato, ai fini degli impegni finanziari che esso comporta per ArtCal e per la Regione Calabria e per ogni altro adempimento che il contratto assegna ad ArtCal.
- 5) Di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto di servizio e suoi allegati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale e sull'Albo on line dell'ARTCal. Avverso la presente deliberazione è consentito nei modi di legge il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni (art. 120, quinto comma, D.Lgs. 2.7.2010., n. 104- Codice del processo amministrativo).

# Allegati:

- I) Contratto e suoi allegati
- A) Contratto di servizio;
- B) All.1. Programma di esercizio 2020;
- C) All.2. Servizi connessi al trasporto;
- D) All.3. PEF. Matrice dei rischi e PRO 2010/2022;
- E) All.4. Sistema tariffario
- F) All.5. Listino prezzi servizi di trasporto;
- G) All.6. Condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei servizi;
- H) All.7. Piano degli investimenti;
- I) All.8. Regolamento del comitato tecnico di gestione;
- J) All.9. Procedure di aggiornamento del programma di esercizio;
- II) Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 34, DL 179/2012);
- III) Parere del revisore contabile;
- IV) Attestazione di regolarità amministrativa.

Il Commissario Døtt. Francesco Cribari